



**CONVENZIONE TRA COMUNITÀ MONTANA – AGGREGAZIONE FUNZIONE SOCIALE E LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ FUNEBRI PER I SERVIZI DI CUI ALL'ART. 34 – COMMA 2 LETT. A) E B) – COMMA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004 N. 6 E PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI.
PERIODO 01 SETTEMBRE 2018/ 31 AGOSTO 2020**

L'anno duemiladiciotto addì del mese di Settembre nella sede di CMVS tra CMVS – Aggregazione Funzione Sociale (Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia; Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone) per il quale agisce la Sig.ra Mara Ceriotti, Responsabile del Settore Sociale di Comunità Montana e dell'Aggregazione Funzione Sociale, in forza di incarico conferitole dal Presidente con decreto n. del

E le imprese sotto indicate, che in seguito saranno chiamate Imprese:

- Onoranze Funebri.....
- Onoranze Funebri.....
- Onoranze Funebri....

Premesso che:

- Nell'attuale congiuntura nazionale, in cui larghi strati della popolazione soffrono situazioni di disagio economico con ripercussioni di carattere sociale, assuma particolare rilievo ogni iniziativa finalizzata ad alleggerire – mediante opportune facilitazioni – L'onere finanziario per l'acquisto di beni e servizi da parte delle famiglie;
- Data l'onerosità dei servizi funebri risulti significativo attuare un intervento per consentire alle famiglie di accedere a tali servizi a prezzi calmierati;
- Con delibera di Giunta di Comunità Montana Valle Sabbia n.120 del 7/08/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento di servizi funebri a prezzi calmierati;
- In data..... e sino al è stato pubblicato sul sito di Comunità Montana e dei Comuni interessati lo schema di convenzione tra Comunità Montana Valle Sabbia per conto dei Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone e le imprese esercenti attività funebre, lo schema di convenzione e il fac-simile di domanda di adesione;
- Entro i termini stabiliti dall'avviso sono pervenute n. adesioni;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Le imprese sopra citate ed esercenti attività di erogazione di servizi funebri, che sottoscrivono la presente convenzione, si impegnano ad effettuare, nel territorio dei



Comuni di: Agnosine, Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia; Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone per il periodo 2018/2020:

- a) Ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett, a) e b) del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6:
 - Il servizio obbligatorio di **trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto**, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari;
 - Il servizio obbligatorio di **raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via** o in luogo pubblico.
- b) Ai sensi dell'art. 34, comma 3 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6: **"funebre per indigenti TIPO Economy"** (come da successivo art 2 lettera a);
- c) Servizi funebri **"TIPO"** a **prezzi calmierati** (come da successivo art. 2 lettera b , c , d);
- d) Servizi funebri "cremazione resti mortali" (come da successivo art.2 lettera e)

ART. 2 – SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI

Il servizio di funerali **"TIPO Economy"** a prezzi calmierati comprende le seguenti prestazioni:

- a) Servizio funebre per salme destinate all'inumazione per 10 anni dei cimiteri dei Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia; Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone:
 - fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio), regolare per l'inumazione per 10 anni, completo di eventuale croce o altro simbolo religioso e targa di riconoscimento, imbottito interamente in simil-raso, con cuscino e velo in tulle e pizzo, utilizzo di sacco biodegradabile;
 - cella frigorifera (se necessaria);
 - composizione e cura della salma;
 - disbrigo di tutte le pratiche amministrative; organizzazione della cerimonia funebre; assistenza alle esequie;
 - trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 50 Km; trasporto salma a bara aperto entro 50 Km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura) con 4 portantini previsti dalla normative regionale;

Il servizio di funerali **"TIPO"** a prezzi calmierati comprende le seguenti prestazioni:

- b) Servizio funebre per salme destinate all'inumazione per 10 anni dei cimiteri dei Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia; Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone:
 - fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio), regolare per l'inumazione per 10 anni, completo di eventuale croce o altro



- simbolo religioso e targa di riconoscimento, imbottito interamente in simil-raso, con cuscino e velo in tulle e pizzo, utilizzo di sacco biodegradabile;
 - cella frigorifera (se necessaria);
 - allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri ed eventuale simbolo religioso;
 - fornitura di fiori: 2 ceste di rose (composte indicativamente da 50 rose) e un cuscino;
 - composizione e cura della salma;
 - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
 - disbrigo di tutte le pratiche amministrative; organizzazione della cerimonia funebre; assistenza alle esequie;
 - trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 50 Km; trasporto salma a bara aperto entro 50 Km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura) con 4 portantini previsti dalla normativa regionale;
 - annunci necrologici stampa e affissione sul territorio del comune interessato di 7/8 manifesti;
- c) Servizio funebre per salme destinate alla tumulazione per 30 anni nei cimiteri dei Comuni di: Agnosine, Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone:
- fornitura di feretro in legno (larice liscio) o legno duro (mogano liscio), regolare per la tumulazione per 3 anni, eventualmente completo di croce o altro simbolo religioso o altra targa riconoscimento;
 - fornitura secondo cofano in zinco imbottito interamente in simil-raso, con cuscino e velo in tulle e pizzo, dotato della valvola prevista della normativa;
 - sigillatura a stagno del feretro in zinco;
 - cella frigorifera (se necessaria);
 - allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri ed eventuale simbolo religioso;
 - fornitura di fiori: 2 ceste di rose (composte indicativamente da 50 rose) e un cuscino;
 - composizione e cura della salma;
 - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
 - disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
 - organizzazione della cerimonia funebre;
 - assistenza alle esequie;
 - trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 50 km ; trasporto salma a bara aperta entro 50 km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura) con 4 portantini secondo quanto stabilito dalla normativa;



- annunci necrologici: stampa e affissione sul territorio del Comune di residenza di 7/8 manifesti;
- d) per salme destinate alla cremazione nell'impianto di Brescia e quindi ai cimiteri dei Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia; Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone:
- fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio regolare per la cremazione, eventualmente completo di croce o altro simbolo religioso e targa identificativa;
 - cella frigorifera (se necessaria)
 - cremazione e urna cineraria;
 - allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri e simbolo religioso;
 - fornitura di fiori: 2 ceste di rose (composte indicativamente da 50 rose) e un cuscino;
 - composizione e cura della salma;
 - suggellazione a fuoco con valvola salvazincio;
 - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
 - disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
 - organizzazione della cerimonia amministrative;
 - organizzazione della cerimonia funebre;
 - assistenza alle esequie;
 - trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 25 Km; trasporto salma al più vicino impianto per la cremazione e ritorno; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo della sepoltura)
 - annunci necrologici: stampa e affissione sul territorio comunale 7/8 manifesti;
- e) Servizio di cremazione dei resti mortali:
Trasporto dal cimitero dei Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia; Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone all'impianto di cremazione di Brescia e quindi al cimitero dei Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia; Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone.
Restano esclusi dal Servizio Funebre "TIPO Economy" e "TIPO":
- tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto;
 - la concessione di loculi, cellette; fosse ecc..
 - tutto quanto non specificato nelle precedenti lettere dell'art 2

Resta inteso che qualunque servizio extra non compreso nel servizio Tipo e Tipo Economy, effettuato dall'impresa di onoranze funebre su preciso mandato dei familiari, sarà **debitamente fatturato a carico dei familiari stessi.**



Il committente/famigliare decide a quale impresa tra quelle convenzionate richiedere la prestazione.

ART. 3 - REQUISITI DELLE IMPRESE

Le imprese che intendono sottoscrivere la presente convenzione devono essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento Regionale 09.11.2004, n° 6.

ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Relativamente ai servizi di cui all'art.1, lett. a) della presente convenzione:

- ▲ il trasporto deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
- ▲ gli interventi dovranno essere eseguiti entro 40 minuti dall'attivazione del servizio;
- ▲ nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere dovrà essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Relativamente alla fornitura di cui all'art. 1, lett, b) della presente convenzione:

- ▲ la fornitura dovrà essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia, con gli standard minimi previsti all'art. 2 per i servizi funebri "TIPO Economy" inumazione. Inoltre l'impresa di turno sottoscrittrice della presente convenzione fornirà la lastra di marmo con incisione e foto a seguito dell'inumazione;

ART. 5 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento dei servizi in convenzione, nel rispetto della normativa di sicurezza e come previsto del Regolamento Regionale n° 6/2004.

Il personale adibito ai servizi deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza.

ART. 6 – TURNAZIONE

Le imprese firmatarie della presente convenzione verranno chiamate ad effettuare i servizi di cui all'art. 1, a) e b), suddividendo il periodo di validità della presente convenzione tra le suddette, in ordine di arrivo al protocollo della presente convenzione sottoscritta.

Le imprese dovranno sempre essere reperibili, sia di giorno che di notte.



Qualora una o più imprese firmatarie della presente convenzione recedano o cessino l'attività durante il periodo di validità della stessa, la turnazione sarà riformulata da questa Amministrazione. Copia del calendario dei turni delle singole imprese verrà trasmesso agli Uffici Comunali interessati, alla ASST del Garda; al Comando della stazione Carabinieri competente, alla Questura – Polizia Stradale competente.

ART. 7 – DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO

Le imprese convenzionate hanno l'obbligo di far conoscere ai richiedenti l'esistenza del servizio funebre "TIPO" (vedasi art. 1 lettera c) e art. 2), mediante l'apposizione nella propria sede di appositi cartelli indicanti il tariffario vigente. È altresì obbligo per le Imprese compilare la dichiarazione di effettuazione del servizio funebre tipo, che deve essere controfirmata dal committente e fatta pervenire all'ufficio Servizio Demografici comunali per competenze in capo ai Comuni entro un mese dell'effettuazione del servizio. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di dette dichiarazioni in qualità di garante della corretta applicazione di quanto stabilito nella presente convenzione.

Un avviso con i contenuti essenziali della presente convenzione comprensivo delle tariffe vigenti verrà esposto in modo visibile al pubblico presso Comunità Montana Valle Sabbia e gli Uffici Comunali dei Comuni di Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia; Treviso Bresciano, Vallio Terme e in altri luoghi consoni (bacheche cimiteriali, notiziario comunale, sportello per il cittadino) alla divulgazione dell'informazione e verrà pubblicato sul sito Internet dei Comune e di Comunità Montana Valle Sabbia.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le imprese sostengono direttamente tutti i costi del servizio e si assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento del servizio. I comuni di Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia; Treviso Bresciano, Vallio Terme aderenti all'Aggregazione Funzione Sociale e Comunità Montana sono esenti da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9 – PENALITÀ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di negligenza o inadempienza nell'esecuzione della fornitura dei servizi, così come previsti della presente convenzione, la penale pecuniaria è quantificata in Euro 500,00. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell'Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Amministrazione potrà risolvere in



tronco la stessa, senza obbligo di preavviso, diffida o di costituzione in mora, fatta salva ogni azione per danni.

La convenzione potrà essere sciolta dai contraenti per validi motivi, con preavviso di tre mesi formulato per iscritto e inviato a Comunità Montana di Valle Sabbia con raccomandata A.R., oppure presentato all'Ufficio Servizi Sociali – Aggregazione Funzione sociale presso Comunità Montana Valle Sabbia.

La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità di tacita proroga a tale scadenza.

ART. 10 – CONTROVERSIE – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che possano sorgere sull'interpretazione, adempimento e risoluzione della convenzione, saranno devolute ad un arbitro unico secondo il regolamento della camera Arbitrale di Brescia.

L'arbitro unico è nominato di comune accordo dalle parti e in mancanza d'accordo dal Consiglio Arbitrale di Brescia.

L'arbitro unico deciderà secondo equità e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 11 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Comunità Montana di Valle Sabbia – Aggregazione Funzione Sociale si riserva la facoltà, nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento, di rivedere, d'accordo con le Imprese sottoscrittrici, la presente convenzione, apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.

ART. 12 – TARIFFE DELLA FORNITURA

Il corrispettivo per i servizi di cui all'art. 1 è articolato come riportato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PREZZO €	NOTE
di cui all'art. 1 lett. a) della presente convenzione (trasporti)	305,00	Oltre ad € 2,00 per bollo
di cui all'art. 1 lett. b) della presente convenzione (funebre indigenti) servizio funebre Tipo Economy (art 2 lettera a)	2.020,00	Oltre ad € 2,00 per bollo
Di cui all'art. 1 lett c) e art. 2 lettere b), c), d), e)		Importi esenti da IVA



della presente convenzione (servizio funebre Tipo a prezzi calmierati):		ai sensi art. 10 DPR n° 633/1972.
art. 2 lett. b)	2.626,00	
art. 2 lett c)	2.828,00	
art 2 lett. d)	3.030,00	
art 2 lett. e)	758,00	

Tali importi indicati si intendono fissi per tutta la durata della convenzione e, precisamente, dal 01 Settembre 2018 al 31 Agosto 2020.

ART. 13 – LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI COMUNI ADERENTI ALL'AGGREGAZIONE FUNZIONE SOCIALE

Il pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 1 lett. a) e b) verrà effettuato entro 30 giorni dalla registrazione della fattura al protocollo del Comune di competenza, previa liquidazione e visto di regolarità tecnica della fornitura da parte del Responsabile del Settore Amministrativo.

ART. 14 – RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI FUNEBRI "TIPO"

I pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi funebri di cui all'art. 1 lett c) e d) di cui agli art. 2 saranno effettuati direttamente dal committente/famigliare all'Impresa convenzionata cui è stato affidato il servizio.

Nessuna responsabilità è imputabile ai Comuni di Barghe, Bione, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia; Treviso Bresciano, Vallio Terme aderenti all'Aggregazione Funzione Sociale in caso di insolvenza da parte del committente/famigliare.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le ditte assumono l'obbligo:

1. di mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, di non divulgare gli stessi e di non farne oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo.
L'obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.
2. di rispettare scrupolosamente le norme previste dal D. Lgs. N° 196/2013 e dai successivi provvedimenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.



ART. 16 – INGRESSO DI NUOVE IMPRESE

La convenzione rimane aperta, durante il suo periodo di validità, esclusivamente in relazione ai servizi previsti dall'art. 1 lett c) e d), ed eventuali nuove imprese esercenti attività funebri che ne facessero richiesta accettando le condizioni previste dalla convenzione stessa.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni generali vigenti in materia.

ART. 18 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'Impresa.